

OGGETTO: Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 30.10.2014. Conferma, condizionata al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 585/2015, dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Santa Famiglia, gestita dalla società "Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l." (P.IVA. 05713221009), sita in Via dei Gracchi, 134 - 00192 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "*Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23/03/2011 con il quale è stato definito il procedimento di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private Regolamentazione e la verifica requisiti;
- la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 30.10.2014 concernente "*Casa di Cura Santa Famiglia gestita dalla società "Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l." (P.IVA. 05713221009) in persona del legale rapp.te p.t. Paganini Max - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale per la sede operativa sita in Via dei Gracchi, 134 - 00192 Roma*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "*Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accREDITAMENTO istituzionale*";

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 concernente “L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.” con il quale è stata disposta, in particolare, ai sensi del comma 1, dell’art. 6, dell’allegato “1” al DCA n. U00359 del 30.10.2014, la sospensione del DCA n. 355/2014 riferito alla Casa di Cura Santa Famiglia sita in Via dei Gracchi, 134 - 00192 Roma;

RILEVATO che la Casa di Cura Santa Famiglia ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale per la sede operativa di via dei Gracchi, 134 - Roma, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc, in quanto in possesso dei seguenti titoli rilevati dalla AUSL RME in sede di sopralluogo:

Provvedimenti autorizzativi

- DGR n. 561 del 3.3.1998, con cui la Provincia Italiana della Congregazione della Santa Famiglia di Bordeaux è stata autorizzata all’esercizio per la tipologia “Medico-Chirurgica” per complessivi n. 98 posti letto + 2 posti letto per isolamento temporaneo articolati in due Raggruppamenti e quattro unità di degenza:
 - A) Raggruppamento di chirurgia: n. 59 posti letto
 - Unità funzionale di Chirurgia Generale: n. 30 posti letto
 - Unità Funzionale di Ostetricia e Ginecologia: n. 29 posti letto
 - B) Raggruppamento di Medicina: n. 39 posti letto
 - Unità Funzionale di Medicina Generale: n. 15 posti letto
 - Unità di Riabilitazione post-acuzie (indirizzo cardio-respiratorio): n. 24 posti letto
- Servizi di diagnosi e cura:
 - Servizio di Diagnostica radiologica
 - Servizio di Laboratorio di analisi cliniche
 - diagnostica specifica – ecografia
- Servizi aperti all’esterno:
 - Studi medici per le seguenti branche specialistiche:
 - Ginecologia
 - Chirurgia Generale
 - Medicina Interna
 - Pediatria
 - Ortopedia
 - Gastroenterologia
 - Angiologia
 - Cardiologia
 - Dermatologia
 - Senologia
 - Anestesiologia
 - Otorinolaringoiatria
- Servizi Generali in appalto esterno:
 - Disinfestazione
 - Lavanderia (interna solo per divise e sala operatoria)
- DGR n. 2373 del 4.5.1999 con cui è stato autorizzato il trasferimento della gestione della Casa di Cura Santa Famiglia dalla Provincia Italiana della Congregazione della Santa Famiglia di Bordeaux alla società Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.;

Provvedimenti di accreditamento

- Delibera ASL RME n. 447/1999;
- D.G.R. Lazio n. 355 del 15 febbraio 2000 avente ad oggetto “Accreditamento provvisorio. Case di cura private già accreditate per acuti ai sensi della legge 23.12.1994, n. 724, art. 6, comma 6. – Variazioni” ;

- DCA n. U0005 del 21.1.2009 avente ad oggetto “Ratifiche intese con i soggetti privati erogatori di prestazioni per acuti definite ai sensi dei DCA n. 25/2008 e n. 43/2008.” con il quale, a seguito dell’intesa di riconversione sottoscritta tra le parti alla Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l. sono stati attribuiti:
 - 1) n. 54 posti letto per acuti così articolati:
 - n. 45 posti letto di ostetricia-ginecologia, comprensivi dei posti letto per acuti coerenti al percorso monospecialistico;
 - n. 5 posti letto in day hospital – day surgery polispecialistico;
 - n. 2 posti letto di neonatologia;
 - n. 2 posti letto di terapia intensiva;
 - associati ad attività di pronto soccorso ostetrico e ad attività ambulatoriale connessa alla vocazione monospecialistica della struttura;
 - 2) n. 24 posti letto di riabilitazione per post-acuzie;
- DCA n. U0080 del 30.9.10 avente ad oggetto “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” con il quale, a seguito della riorganizzazione ospedaliera, alla Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l. sono stati attribuiti complessivamente n. 72 posti letto per acuti e post-acuzie, così ripartiti:
 - ostetricia-ginecologia: n. 44 posti letto ORD. + n. 1 posto letto DH
 - neonatologia: n. 8 posti letto ORD.
 - day hospital/day surgery: n. 5 posti letto DH
 - recupero e riabilitazione: n. 13 posti letto ORD. + n. 1 posto letto DH
 - rete perinatale di II Livello
- DCA n. U0041 del 14.06.2011 avente ad oggetto: “*Ratifica intese con i soggetti privati accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 80/10 e s.m.i.*” con il quale alla Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l. sono stati riattribuiti complessivamente n. 14 posti letto, così ripartiti:
 - n. 10 posti letto di ostetricia
 - n. 4 posti letto di terapia intensiva per adulti

RILEVATO che a seguito della riorganizzazione ospedaliera, alla Casa di Cura Santa Famiglia sono stati attribuiti complessivamente n. 72 posti letto così ripartiti:

AUTORIZZATE:

Casa di cura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie dotata di:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia e Ginecologia	54	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
Terapia intensiva (1)	4	-
TOT. GEN. PL	66	6

(1) per adulti (non realizzati)

- nido
- area travaglio parto di II livello perinatale (solo per parti interni)
- blocco operatorio
- frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
- diagnostica per immagini (TAC, ecografia)
- Laboratorio analisi generale di base
- Ambulatorio di assistenza specialistica di II livello

ACCREDITATE:

Casa di cura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie dotata di:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia e Ginecologia	54	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
Terapia intensiva (1)	4	-
TOT. GEN. PL	66	6

- nido
- area travaglio parto di II livello perinatale (solo per parti interni)
- blocco operatorio
- frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
- diagnostica per immagini (TAC, ecografia)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 con il quale sono state previste le procedure per l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e per la verifica dei requisiti;

VISTA l'attestazione del Direttore Generale dell'ASL RM/E, trasmessa con nota prot. n. 4271 del 28/12/2013, dalla quale si rileva la non conformità del presidio sanitario denominato "Casa di cura Santa Famiglia", gestita dalla società Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l., sita in via dei Gracchi, 134 – 00192 Roma, ai requisiti minimi strutturali e tecnologici di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale è stata disciplinata la procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private e, in particolare, la parte in cui ha stabilito che sono soggette a diffida ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003 le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del presente provvedimento, presentino le condizioni nel provvedimento elencate;
- la Determinazione Dirigenziale n. G02441 del 15/11/2013 con la quale sono state ricognite le strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013 tra le quali è presente la Casa di Cura Santa Famiglia, notificata al rappresentante legale della società a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. 116000 del 25.11.2013;
- la nota prot. n. 108678 del 21/11/2013 con la quale, in attuazione del DCA n. 426/13 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, la Casa di Cura Santa Famiglia, in persona del legale rappresentante, è stata diffidata a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla AUSL RME con nota prot. n. 4271 del 28/01/2013 entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima con l'avvertenza che, decorso il suddetto termine senza che la struttura vi abbia provveduto, l'amministrazione regionale avrebbe adottato un provvedimento di revoca dell'autorizzazione e di diniego dell'accreditamento definitivo;
- il verbale prot. n. 138222 del 3.12.2013 redatto a conclusione della riunione tenutasi in data 3.12.2013 presso gli uffici regionali alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Casa di Cura Santa Famiglia, i funzionari della AUSL RME e i funzionari della Regione Lazio, nel corso del quale sono state illustrate le non conformità rilevate nella struttura ed è stata notificata la diffida prot. n. 108678 del 21/11/2013;
- la nota del 10.12.2013, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 182984 del 20.12.2013, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia ha richiesto una proroga di ulteriori 90 giorni rispetto al termine previsto dal DCA n. 426/2013;
- la nota prot. n. 51409 del 27.12.2013, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 6424 dell'8.1.2014, con la quale il Direttore Generale della AUSL RME comunica alla Casa di Cura Santa Famiglia gli esiti della verifica sull'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003, ai sensi del DCA 426/2013 e, in particolare, il perdurare di carenze strutturali e documentali previste dal piano di adeguamento che risulta, pertanto, non completato;
- la nota prot. n. 6217 del 19.2.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 108133 del 21.2.2014, con la quale il Direttore Generale della AUSL RME comunica alla Casa di Cura Santa Famiglia che dalla documentazione integrativa prodotta si rileva che nel progetto definitivo l'area di assistenza neonatale è

ubicata al secondo piano e non in continuità con le degenze site al primo e terzo piano giusto quanto indicato al punto 1.6a.2.1. del DCA n. 90/2010 e trasmette la tabella di monitoraggio dei posti letto attivi ed occupati, ordinari e di DH/DS, da rilevare e inviare, firmata dal Direttore Sanitario;

- la nota prot. n. 10183 del 18.3.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 172276 del 20.3.2014, con la quale il Direttore Generale della AUSL RME comunica alla Casa di Cura Santa Famiglia il mancato invio settimanale dei posti letto attivi e occupati;
- la nota prot. n. 203749 del 4.4.2014 con la quale la competente Area ha convocato una riunione per il giorno 9.4.2014 per effettuare il monitoraggio del rispetto delle tempistiche dei piani di adeguamento presentati e prevedere il coordinamento con la AUSL RME in merito alla verifica preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale;
- la nota prot. n. 21653 del 9.6.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 335315 dell'11.6.2014, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL RME comunica che, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso la struttura, persiste la carenza documentale e alcune altre difformità;
- la nota prot. n. 25486 del 7.7.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 397248 del 10.7.2014, con la quale il Direttore Generale della AUSL RME trasmette l'attestato di non conformità del presidio che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, monospecialistica ad indirizzo ostetrico-ginecologico, denominato Casa di Cura Santa Famiglia, con sede operativa in via die Gracchi, 134 – 00192 Roma, ai requisiti documentali, strutturali e tecnologici di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., di seguito sinteticamente richiamati:

Requisiti documentali

- *la documentazione prodotta si riferisce per alcuni aspetti allo stato attuale e non consente pertanto la valutazione della situazione dell'assetto definitivo; non è stato possibile pertanto accertare il possesso dei requisiti essendo al momento dei sopralluoghi ancora in corso i lavori previsti dal piano di adeguamento;*
- *manca esibizione del CPI o di SCIA ai VV.FF. ai sensi del DPR 151/2011. La struttura è in possesso solo di un parere di conformità risalente al 21.6.2010;*
- *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo stato designato, è esterno, nonostante la struttura abbia un numero di lavoratori superiore a 50 unità;*
- *carenze relative all'applicazione delle tabelle dietetiche;*

Requisiti strutturali e tecnologici

- *non è stato possibile accertare il possesso dei requisiti essendo al momento dei sopralluoghi ancora in corso i lavori previsti dal piano di adeguamento presentato ai sensi del DCA n. 426/2013 ai piani II e III dove allocare le degenze, il gruppo operatorio, il gruppo parto, la neonatologia e la terapia intensiva;*
- *presenza di cantieri edili ai piani II e III, mentre nell'ala corta i lavori di ristrutturazione devono ancora essere iniziati su ambedue i piani. Anche il piano terra, benché operativo, sarà in parte oggetto di ulteriori lavori di adeguamento, mentre il piano I appare completato, sebbene siano in corso adeguamenti antincendio e complessivamente lavori di opere interne;*
- *sono state rilevate non conformità relative alla cucina, al montacarichi degli alimenti, ai servizi igienici del personale situati al primo piano ed alla zona di preparazione del latte per i neonati situata al terzo piano;*

Ulteriori requisiti di accreditamento

- *impossibilità di effettuare una valutazione sul possesso dei requisiti in quanto:*
 - *la documentazione fornita risulta ampiamente carente ed incompleta;*
 - *l'assesso logistico-organizzativo-funzionale verificato, risulta difforme dalla configurazione finale prevista nel piano di adeguamento;*
 - *le attività sanitarie di ricovero si svolgono su di un solo piano di degenza, dotato di 31 posti letto, mentre gli altri due piani sono occupati da cantieri di lavorazione per la realizzazione del blocco travaglio-parto, blocco operatorio, nido, patologia neonatale, terapia intensiva e ulteriore piano di degenza;*

CONSIDERATO che:

- alla data del 10.7.2014, di acquisizione dell'attestato di non conformità da parte della AUSL RME, le non conformità sopra richiamate non consentivano all'amministrazione regionale di concludere favorevolmente il procedimento amministrativo di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;
- con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 30.10.2014 era stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale della Casa di Cura Santa Famiglia, sita in via dei Gracchi, 134 – Roma, per le difformità sopra indicate;
- con nota prot. n. 618238 del 7.11.2014 il predetto DCA n. 355/2014 é stato trasmesso alla Casa di Cura Santa Famiglia;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 con il quale sono state approvate le "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale" e, in particolare, è stato previsto che le strutture per le quali non è stato possibile concludere entro il termine del 31.10.2014 l'iter amministrativo di autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale con l'adozione di un provvedimento amministrativo a causa:
 - a) di intervenute proroghe o prescrizioni disposte da altre autorità (VV.FF., comuni, ecc.) nelle materie di rispettiva competenza i cui termini per gli adempimenti si protraggono ben oltre quelli del 31.10.2014;
 - b) di pareri di conformità negativi dovuti alla non conformità di parti della struttura che però non interferiscono con il funzionamento della restante parte per quanto riguarda la corretta erogazione assistenziale e la sicurezza dei pazienti e degli operatori;
 - c) di intervenute impugnative davanti al giudice amministrativo;
 potevano fruire di misure e procedure prestabilite necessarie al completamento del percorso avviato della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 con il quale è stata disposta, in particolare, ai sensi del comma 1, dell'art. 6, dell'allegato "1" al DCA n. U00359 del 30.10.2014, la sospensione del provvedimento amministrativo riferito alla Casa di Cura Santa Famiglia, sita in via dei Gracchi, 134 – Roma (DCA n. 355/2014);
- con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26.11.2014 con il quale è stata effettuata la ricognizione delle strutture sanitarie e socio sanitarie prevista dall'art. 5 dell'allegato "1" del DCA n. 359/2014 dalla quale si rileva che la Casa di Cura Santa Famiglia, sita in via dei Gracchi, 134 – Roma è collocata tra le strutture per le quali è stato adottato il provvedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale;
- la nota prot. n. 607453 del 3.11.2014 con la quale sono state comunicate alla Casa di Cura Santa Famiglia le criticità indicate nell'attestato di non conformità del presidio sanitario trasmesso dalla ASL RME con nota prot. n. 25486 del 7.10.2014;
- la nota prot. n. 706788 del 19.12.2014 con la quale: sono state rappresentate alla Casa di Cura Santa Famiglia le non conformità rilevate dalla AUSL RME, è stato rappresentato il percorso amministrativo previsto dai decreti sopra richiamati, è stato richiesto di comunicare in quali delle fattispecie indicate dal DCA n. 359/2014 si trovava il presidio sanitario;
- la nota del 16.1.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 28907 del 20.1.2015, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia, in risposta alla predetta nota prot. n. 706788 del 19.12.2014 della Regione, ha comunicato che il presidio sanitario aveva *"concluso i lavori di straordinaria manutenzione previsti dal piano di adeguamento ai sensi del DCA n. 426/2013 con la sola esclusione di parziale area di degenza posta nell'area corta del terzo piano"* e *"di aver ottemperato all'eliminazione delle NON CONFORMITA' di cui alla vostra PEC protocollo 607453 del 3.11.2014"* e *"Le zone compartimentate poste al 3° piano della struttura e nel seminterrato sono attualmente isolate dal resto della struttura senza che interferiscano in alcun modo con il normale svolgimento dell'attività sanitaria né creino alcun pericolo per gli utenti, visitatori e personale della Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l."*;
- la nota prot. n. 71769 del 10.2.2015 con la quale è stato comunicato alla AUSL RME lo stato di attuazione degli interventi effettuati dalla Casa di Cura Santa Famiglia ed è stato richiesto di effettuare le previste verifiche al fine del mantenimento degli ulteriori requisiti previsti per l'accredimento istituzionale definitivo, preventive all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo per le attività accertate;
- la nota prot. n. 26/CD/2015 del 28.4.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 233793 del

- 29.4.2015, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia ha dichiarato che in data 30-10-2014 era stata presentata la SCIA ai VV.FF. ai fini della sicurezza antincendio, allegandone copia;
- la nota prot. n. 548760 del 13.10.2015 con la quale è stato chiesto alla ASL RME di trasmettere copia del certificato di agibilità della struttura, o certificazione equipollente, e copia della certificazione relativa all'adempimento alla normativa antincendio;
 - la nota prot. n. 22RS/DP del 16.10.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 562595 del 20.10.2015, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL RME ha chiarito, in risposta alla nota regionale prot. n. 548760 del 13.10.2015, la situazione relativa alla documentazione richiesta;
 - la nota prot. n. 584907 del 29.10.2015 con la quale è stato chiesto alla Casa di Cura Santa Famiglia di trasmettere copia del certificato di agibilità della struttura, o certificazione equipollente, e copia della certificazione relativa all'adempimento alla normativa antincendio;
 - la nota prot. n. 41/CD/2015 del 3.11.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 598484 del 5.11.2015, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia, in risposta alla nota regionale prot. n. 584907 del 29.10.2015, ha trasmesso: a) con riguardo al certificato di abitabilità/agibilità, la relazione asseverata del tecnico abilitato che l'edificio è stato costruito nel 1910, cioè in data antecedente il 1934, e la determinazione del Comune di Roma n. 440 del 12.3.1999 con la quale si certifica la modifica della licenza di abitabilità n. 59 del 16.8.1910 relativa all'edificio sito in via dei Gracchi, 134 (Casa di Cura), n. 136 (clinica); con riguardo alla certificazione relativa all'adempimento alla normativa antincendio, la SCIA presentata ai VV.FF. in data 29.10.2014;

CONSIDERATO che con l'invio della predetta documentazione la Regione ha potuto accertare che, diversamente da quanto asserito con la nota 16.1.2015, la struttura rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 2, dell'allegato "1", del DCA n. 359/2014 (prescrizioni di altri organismi) a cui si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 3 (decurtazione del 5%), oltre quelle di cui all'art. 4 (compartimentazione);

VISTA la nota prot. n. 631547 del 18.11.2015 con la quale è stata comunicata alla AUSL RME e alla Casa di Cura l'applicazione della decurtazione del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo, in quanto il presidio era ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 2 dell'allegato "1" del DCA n. 359/2014, e la sospensione dei pagamenti per un importo pari al 5% della produzione erogata entro il budget al netto dei controlli rispettivamente per gli anni 2014 e 2015. Tali importi dovevano essere bloccati sulle prime fatture utili emesse dalla struttura;

VISTA la nota prot. n. 52131 del 25.11.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 654524 del 27.11.2015, con la quale il Direttore Generale della ASL RME ha trasmesso l'attestato di non conformità del presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Famiglia, con sede operativa in via dei Gracchi, 134 – 00135 Roma, come di seguito configurato:

Attività autorizzate:

Casa di cura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, monospecialistica ad indirizzo ostetrico – ginecologico, per complessivi n. 56 posti letto, dotata di:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia (n. 32 p.l.) e Ginecologia (n. 10 p.l.)	42	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
TOT. GEN. PL	50	6

- nido
- area travaglio parto (II livello perinatale solo per parti interni – ora I livello ex DCA 412/2014)
- blocco operatorio
- frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
- diagnostica per immagini (TAC, ecografia)

- Laboratorio analisi generale di base
- Ambulatorio di assistenza specialistica di II livello nelle branche di Ginecologia, Ostetricia, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Chirurgia, Medicina.

Attività accreditate:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia (n. 32 p.l.) e Ginecologia (n. 10 p.l.)	42	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
TOT. GEN. PL	50	6

- nido
- area travaglio parto (II livello perinatale solo per parti interni – ora I livello ex DCA 412/2014)
- blocco operatorio
- frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
- diagnostica per immagini

per le non conformità ai requisiti documentali, strutturali e tecnologici di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii. di seguito sinteticamente richiamate:

Requisiti documentali:

- non è stata prodotta l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- la deroga ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è decaduta: il datore di lavoro deve ottenere nuovo titolo autorizzativo per il piano interrato (prescrizione adempiuta in data 28.10.2015);

Requisiti strutturali, tecnologici:

- i n. 4 posti letto di terapia intensiva per adulti previsti dal DCA 41/2011 non sono stati realizzati in conformità ai requisiti previsti dal DCA 13/2011, ma hanno le caratteristiche di posti letto monitorizzati per l'osservazione post-operatoria e non possono pertanto essere compresi nella capacità ricettiva complessiva;
- nel day surgery posto al piano secondo, non è presente la cucinetta di reparto;
- nell'area di degenza posta al terzo piano, non è presente il bagno assistito e il locale medici (prevista realizzazione nella zona di cantiere compartimentata);
- verifica e manutenzione impianti elettrici: il datore di lavoro deve verificare e mantenere gli impianti elettrici nelle sale operatorie A – B, sala travaglio per quanto concerne i pannelli di protezione, etichettatura e colorazione delle prese sotto continuità (prescrizione adempiuta in data 28.10.2015);
- verifica e manutenzione locali di lavoro: il datore di lavoro deve provvedere alla riparazione del controsoffitto archivio direzione sanitaria, all'implementazione della segnaletica delle vie di esodo e alla verifica delle altezze ove è presente il controsoffitto chiuso (seminterrato zona montacarichi pulito) installando controsoffitto grigliato (prescrizione adempiuta in data 28.10.2015);
- al terzo piano è presente una zona di cantiere compartimentata che prevede la realizzazione di n. 6 stanze di degenza a 2 posti letto con bagno, il locale medici e il bagno assistito, ancora non completata;
- rispetto alla DGR n. 561 del 3.3.1998 non risultano più attive le branche specialistiche ambulatoriali di ortopedia, gastroenterologia, dermatologia, anesthesiologia, senologia, angiologia;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00585 del 16.12.2015 concernente “Disposizioni applicative degli artt. 2 e 4, dell'allegato “1”, del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”, anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di

antincendio” la cui adozione si è resa necessaria anche al fine di consentire alle Aziende Sanitarie interessate di adempiere correttamente alle disposizioni già impartite con il DCA n. 359/2014;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00594 del 16.12.2015 con il quale sono state approvate le *“Disposizioni applicative dell’art. 3, dell’allegato “1”, del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”* e, in particolare:

- 1) è stato disposto che alle ISP che, a differenza delle ISP che avevano provveduto nei termini anteriormente prescritti, hanno beneficiato delle previsioni di cui all’art. 2 del DCA n. 359/2014 si applica, in ragione della mancanza di completa prestazione contrattuale sotto il profilo della idoneità della struttura, la decurtazione sulla tariffa di cui all’art. 3 del DCA n. 359/2014;
- 2) è stato chiarito che la decurtazione del 5%:
 - decorre dalla data di pubblicazione del DCA 359/2014 (B.U.R.L. n. 89 – suppl. 1 – del 6.11.2014);
 - termina con il rilascio dell’autorizzazione e consequenziale accreditamento definitivo condizionati;
 - è disposta dalla Regione nel *quantum* e per il periodo accertato;
 - è comunicata all’azienda sanitaria locale competente e alla struttura;
 - è applicata dall’azienda sanitaria locale competente per il periodo indicato dalla Regione;
 - non viene computata ai fini della determinazione del *budget* dell’anno successivo;

VISTI:

- la nota prot. n. 707598 del 21.12.2015 con la quale è stato trasmesso alla Casa di Cura Santa Famiglia il predetto DCA n. 585/2015 ed è stata illustrato il percorso amministrativo conseguente;
- la nota prot. n. 719186 del 24.12.2015 con la quale è stato notificato alla Casa di Cura Santa Famiglia il DCA n. 594/2015 e sono state esplicitate le procedure previste dal predetto decreto;
- la nota prot. n. 711960 del 22.12.2015 con la quale:
 - è stato trasmesso l’attestato di non conformità, e la relazione sugli esiti di verifica, inviato con nota prot. n. 52131 del 25.11.2015 dal Direttore Generale della AUSL RME;
 - sono stati comunicati i motivi ostativi alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/1990 e successive modifiche e, in particolare, che:
 - il termine del 31.10.2014 previsto dalle vigenti disposizioni rappresenta la data ultima per il completamento dell’iter amministrativo di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale;
 - la procedura prevista dal DCA n. 359/2014 non prevedeva né la presentazione di un nuovo piano di adeguamento, rimanendo valido a tutti gli effetti quello presentato in precedenza, né la prosecuzione degli interventi per il completamento del predetto piano di adeguamento, ma indicava la procedura per accertare, su dichiarazione della struttura stessa, l’avvenuta conclusione degli interventi previsti dal piano di adeguamento, ovvero, l’avvenuta compartimentazione di parti della struttura a condizione che queste non interferissero con il funzionamento della restante parte ai fini della corretta erogazione assistenziale e la sicurezza dei pazienti e degli operatori;
 - in attuazione dell’art. 2 del DCA n. 359/2014, la presenza di proroghe o prescrizioni disposte da altre autorità (VV.FF.: normativa antincendio; comuni: certificato di agibilità; ecc.) o di impugnative davanti al giudice amministrativo, non sarebbero state considerate, in sede di verifica, come non conformità;
 - per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, non essendo stata prodotta la prevista certificazione e non rientrando il caso tra quelli disciplinati dall’art. 2 del DCA n. 359/2014, la predetta carenza determina la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
 - per quanto riguarda la deroga ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, non essendo stata rilasciata la prevista certificazione ma rientrando la fattispecie tra i casi disciplinati dall’art. 2 del DCA n. 359/2014, la predetta carenza non costituirebbe impedimento allo svolgimento dell’attività (adempimento assolto in data 28.10.2015);
 - per quanto riguarda i n. 4 posti letto di terapia intensiva per adulti, non essendo stati realizzati in conformità ai requisiti previsti, non potrebbero essere comunque compresi nella capacità ricettiva complessiva della struttura;
 - per quanto riguarda il day surgery posto al piano secondo, non essendo presente la cucinetta di reparto, la non conformità determina la chiusura del reparto che non risulta però essere stato

compartimentato e non potrebbe essere comunque compresa nella capacità ricettiva complessiva della struttura;

- per quanto riguarda l'area di degenza posta al terzo piano, la struttura ha dichiarato con la nota del 16.1.2015 di aver compartimentato il 3° piano. Poiché la compartimentazione ha riguardato solo una parte del terzo piano e la restante parte non ha il bagno assistito e il locale medici, la cui realizzazione è prevista nella zona compartimentata, le non conformità determinano la chiusura del reparto e non potrebbe essere comunque compresa nella capacità ricettiva complessiva della struttura;
- per quanto riguarda gli impianti elettrici e, in particolare, di quelli presenti nelle sale operatorie A – B e nella sala travaglio, non essendo stata effettuata la verifica e la manutenzione alla data del 16.1.2015 (nota della struttura), la predetta carenza determina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale anche se la prescrizione è stata adempiuta con notevole ritardo in data 28.10.2015;
- per quanto riguarda i locali di lavoro, non essendo stati effettuati alla data del 16.1.2015 (nota della struttura), la riparazione del controsoffitto archivio direzione sanitaria, l'implementazione della segnaletica delle vie di esodo e la verifica delle altezze ove è presente il controsoffitto, le non conformità determinano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale anche se la prescrizione è stata adempiuta con notevole ritardo in data 28.10.2015;
- è stata comunicata la possibilità di produrre, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, entro dieci giorni, le proprie osservazioni e controdeduzioni;
- la nota prot. n. 56816 del 23.12.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 717777 del 24.12.2015, con la quale la ASL RME ha comunicato, con riferimento alla nota regionale prot. n. 631547 del 18.11.2015, che avrebbe applicato la decurtazione del 5% della produzione a partire dalla remunerazione del mese di ottobre 2015 a seguire;
- la nota del 23.12.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 719960 del 28.12.2015, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia ha trasmesso:
 - l'atto di impegno, ai sensi del punto 1), lett. a), del DCA n. 585/2015 ad *"avvalersi della procedura prevista dal DM 19.3.2015 nei modi e nei tempi ivi previsti e, entro il successivo 25.5.2016. Copia della SCIA presentata ai Vigili del Fuoco e relativo piano di adeguamento, e ciò per ogni ulteriore successiva scadenza triennale a meno che nel frattempo non sia stato rilasciato il C.P.I."*;
 - dichiarazione, ai sensi del punto 1), lett. b), del DCA n. 585/2015 *"di non essere in possesso del certificato di agibilità/abitabilità e conseguentemente si impegna a provvedere all'ottenimento dello stesso all'esito della procedura di cui alla lettera a)". Allega dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato attestante il mancato possesso del certificato di agibilità/abitabilità "in quanto l'edificio è stato costruito in data antecedente al 1934 e non ha subito trasformazioni tali da comportare modifiche al certificato."*;
 - dichiarazione, ai sensi del punto 1), lett. c), del DCA n. 585/2015 *"di avere in corso la procedura di ottenimento dell'autorizzazione in sanatoria per l'imbotto in fogna, giusta istanza assunta al protocollo di Roma Capitale n. 129775 del 13.8.2015, che si allega in copia alla presente, unitamente alla nota di trasmissione da parte di Roma Capitale (prot. n. 135538 del 2.9.2015) ad ACEA ATO 2 S.p.a. per gli adempimenti di competenza ai fini della conclusione del procedimento"*;
- la nota del 30.12.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 724724 del 30.12.2015, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia, in risposta alla nota regionale prot. n. 711960 del 22.12.2015, ha formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni così sintetizzate:
 - per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la struttura ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per l'allaccio privato alla fognatura comunale, assunta al protocollo di Roma Capitale n. 129775 del 13.08.2015. Attualmente il provvedimento non è stato ancora rilasciato. Alla predetta fattispecie si applica, pertanto, quanto disposto dall'art. 2 del DCA n. 359/2014 e dal DCA n. 585/2015;
 - per quanto riguarda la deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, come correttamente rilevato da codesta Direzione, tale adempimento è stato ritualmente assolto e, in ogni caso, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2 del DCA n. 359/2014, e pertanto, la predetta carenza non può costituire impedimento allo svolgimento dell'attività;
 - per quanto riguarda i n. 4 posti letto di terapia intensiva per adulti, come evidenziato dalla stessa Direzione, gli stessi non sono compresi nella capacità ricettiva complessiva della struttura;

- per quanto riguarda l'assenza della cucinetta nel reparto di *day surgery* posto al piano secondo, si deve evidenziare che il DCA 90/2010 e s.m.i., con il quale sono stati individuati i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria ed i requisiti ulteriori per l'accreditamento, non contempla la presenza della cucinetta di reparto nella dotazione necessaria per l'erogazione di ricoveri in *day surgery*. La ragione è evidente: poiché tali ricoveri si esauriscono necessariamente nell'arco di una giornata, ed i pazienti vi accedono a digiuno, non potendo mangiare nelle ore successive all'intervento chirurgico, la presenza di un locale attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti appare evidentemente pleonastica. Del resto, i rilievi mossi non tengono neppure conto della previsione, confermata anche dal DCA 90/10, contenuta nel DPR 14/01/1997, secondo la quale qualora la funzione di *day-surgery* si svolga all'interno di un'area di degenza, alcuni requisiti strutturali (cucine, locali, spazi, ecc.) e tecnologici (impianti, attrezzature, ecc.) possono essere comuni; esigenza questa puntualmente soddisfatta posto che la struttura è dotata di una cucina funzionale all'intera struttura (collocata al piano - 1) nonché di due cucine di reparto poste rispettivamente al primo e terzo piano;
- per quanto riguarda i ricoveri a ciclo continuativo e diurno, il citato DCA 90/2010 non prevede la presenza bagno assistito (per immersione totale in posizione supina) sito su ogni piano, essendo a tal fine sufficiente la presenza di almeno un bagno assistito all'interno della Struttura. Il ridetto decreto richiede specificamente la presenza di un bagno accessibile (D.P.C.M. n. 236/89) su ogni piano e almeno un bagno assistito per l'intero ambiente di degenza; requisito, quest'ultimo, pacificamente soddisfatto mediante la presenza di locale all'uopo adibito sito al piano primo della Struttura. Ragion per la quale il secondo bagno assistito in via di realizzazione nell'area attualmente compartimentata costituisce uno *standard* ulteriore rispetto ai requisiti minimi previsti dal DCA 90/2010;
- analoghe considerazioni valgono per il "*locale medici*", rispetto al quale, trattandosi di struttura monospecialistica, il decreto 90/2010 richiede la presenza di un solo locale adibito a tal fine per l'intera Struttura;
- per quanto riguarda l'asserita mancata "*verifica e manutenzione*" alla data del 16.1.2015 degli impianti elettrici, appare opportuno esaminare il contenuto del verbale di sopralluogo effettuato in data 27.07.2015 dalla competente Azienda Sanitaria Locale. Documento nel quale, contrariamente a quanto rilevato nella nota che si riscontra, è stato, peraltro genericamente, segnalato come "*nella sala Travaglio, nella radiologia I e nelle Sale Operatorie A e B (2° piano) alcuni interruttori elettrici e quadri elettrici non sono protetti con coperchio rigido trasparente con pericolo di contatto accidentale che potrebbe disattivare la continuità elettrica di alcune apparecchiature. Nella Sala Travaglio manca l'etichettatura e la colorazione (rossa) delle prese sotto continuità*". Trattasi di profili che, diversamente da quanto assunto nella nota che si riscontra, non attengono di certo alla manutenzione e verifica dell'impianto elettrico bensì ad aspetti di dettaglio che la Struttura, su prescrizione dell'AUSL ed entro il termine da questi assegnato (23.09.2015), ha provveduto a regolarizzare provvedendo alla sostituzione dei coperchi protettivi con omologhi dispositivi trasparenti nonché all'etichettatura delle prese sotto continuità;
- analogamente l'azienda sanitaria ha rilevato che "*in alcuni piani non sono state indicate le vie d'esodo in caso di emergenza: primo piano, terzo piano. Nello studio del Direttore Sanitario, nella zona destinata ad archivio, è presente una estesa macchia di umidità derivante da infiltrazioni d'acqua con parziale crollo del controsoffitto in cartongesso*", prescrivendo al contempo, entro il termine del 28.08.2015, la "*riparazione del controsoffitto archivio Dir. sanitario, implementazione della segnaletica per le vie d'esodo e verifica altezze ove presente controsoffitto chiuso (seminterrato zona montacarichi pulito) installando controsoffitto grigliato; laddove la soluzione del controsoffitto grigliato non fosse attuabile, detti locali dovranno essere dismessi (vecchio deposito farmaceutico)*". In disparte la genericità di tali rilievi, giova evidenziare come, anche in questo caso, gli stessi afferiscano ad elementi di dettaglio che la struttura ha, comunque, prontamente risolto entro il termine assegnato, "*implementando*", come richiesto, la segnaletica delle vie di esodo, peraltro già presente, nonché eliminando la sopravvenuta problematica in ordine ad alcune infiltrazioni che avevano interessato il controsoffitto dell'archivio Dir. sanitario.
- la nota prot. n. 2041 del 13.1.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 20575 del 15.1.2016, con la quale la ASL RM1 (ex RME) ha trasmesso la documentazione già trasmessa dalla Casa di Cura Santa Famiglia con la nota del 23.12.2015;
- la nota del 15.1.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 22216 del 18.1.2016, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia, facendo seguito alla precedente nota del 23.12.2015 (atto di impegno), ha

trasmesso il "Nulla osta tecnico a sanatoria" prot. n. 0132303/15 del 24.12.2015 rilasciato da ACEA ATO 2 S.p.a. per l'imbocco in fogna;

- la nota prot. n. 32523 del 22.1.2016 con la quale è stato comunicato alla Casa di Cura Santa Famiglia che, in riferimento alla richiesta di accesso agli atti contenuta all'interno della nota del 30.12.2015 con la quale sono state formulate le osservazioni e le controdeduzioni rispetto alle non conformità riscontrate dalla ASL RME, l'amministrazione regionale non poteva concedere l'accesso in quanto non in possesso degli atti detenuti dall'azienda sanitaria;
- la nota prot. n. 61440 del 4.2.2016 con la quale è stato comunicato alla ASL RM1 e alla Casa di Cura Santa Famiglia che era in corso la valorizzazione dell'abbattimento tariffario del 5% previsto dalla normativa vigente per il periodo intercorrente dal 6.11.2014 al 31.12.2015. Per l'anno 2016 la decurtazione sarebbe stata applicata a tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. fino al rilascio dell'autorizzazione e del consequenziale accreditamento definitivo condizionati;
- la nota prot. n. 11112 del 5.2.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 77216 del 12.2.2016, con la quale la ASL RM1 ha trasmesso la documentazione già inviata dalla Casa di Cura Santa Famiglia con la nota del 15.1.2016;
- la nota prot. n. 94258 del 22.2.2016 con la quale è stato comunicato alla ASL RM1 e alla Casa di Cura Santa Famiglia che il valore dell'abbattimento tariffario del 5% per il periodo intercorrente tra il 6.11.2014 e il 31.12.2014 era pari a euro 59.914,18 mentre per quello relativo all'anno 2015 era in corso di elaborazione;
- il ricorso proposto al T.A.R. del Lazio dalla Casa di Cura Santa Famiglia, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 711960 del 22.12.2015 con la quale la Regione ha comunicato i "motivi ostativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo;
- il ricorso proposto al T.A.R. del Lazio dalla Casa di Cura Santa Famiglia, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 61440 del 4.2.2016, della nota prot. n. 631547 del 18.11.2015 e del DCA n. 594 del 16.12.2015 che disciplinano l'applicazione della decurtazione del 5%, con conseguente riduzione proporzionale del budget complessivo, in quanto il presidio era ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 2 dell'allegato "1" del DCA n. 359/2014;
- la nota prot. n. 10/CD/2016 del 16.5.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 260031 del 18.5.2016, con la quale la Casa di Cura Santa Famiglia, facendo seguito all'atto di impegno trasmesso in data 23.12.2015, ha trasmesso il "certificato esistenza imbocco in fogna rif. 8000134510" rilasciato da ACEA ATO2 S.p.a. in data 13.4.2016;
- la nota prot. n. 54323 del 24.5.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 277765 del 26.5.2016, con la quale la ASL RM1 ha trasmesso la documentazione già trasmessa dalla Casa di Cura Santa Famiglia con nota prot. n. 10/CD/2016 del 16.5.2016;
- la nota prot. n. 259588 del 17.5.2016 con la quale è stato chiesto alla ASL RM1 di chiarire, con riferimento all'attestato di non conformità trasmesso con prot. n. 52131 del 25.11.2015 e alle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla Casa di Cura Santa Famiglia con nota del 30.12.2015, se quest'ultime potevano essere accolte e, in caso positivo, è stato chiesto di riformulare il parere già rilasciato;

VISTA la nota prot. n. 79628 del 28.7.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 398730 del 28.7.2016, con la quale la ASL RM1, in risposta alla nota regionale prot. n. 259588 del 17.5.2016, ha comunicato quanto segue:

"Si conferma che quanto riportato nell'attestato di non conformità del 25.11.2015 deriva dagli esiti delle verifiche effettuate dai servizi aziendali competenti e dall'esame della documentazione presentata dalla struttura fino alla data dell'emissione dell'attestato sopra citato.

Pertanto, premesso che l'avversata "... non corretta rappresentazione dei presupposti di fatto e delle circostanze in diritto" è da ritenersi infondata, si precisa quanto segue, punto per punto, sottolineando nel testo le esplicitazioni richieste:

- 1) La carenza dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 è stata oggetto di verbale d'ispezione e prescrizione adempiuto dallo stesso contravventore Max Paganini nei termini fissati in data 28.10.2015; non figura pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME. Nell'attestato di non conformità viene riportata a pagina 2 in quanto oggetto di contravvenzione al T.U. Igiene e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08) anche se successivamente adempiuto: non figura pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME.

2) Verifica e manutenzione degli impianti elettrici ed in particolare di quelli presenti nelle sale operatorie A – B e nella sala travaglio, non essendo stata effettuata la verifica e la manutenzione alla data del 16.1.2015 (nota della struttura): il verbale di ispezione e prescrizione è stata redatto per contravvenzione all'art. 64, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il quale prevede: "i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori". Al punto 2 del verbale era specificato ".....alcuni interruttori elettrici e quadri elettrici non sono coperti con coperchio rigido trasparente con pericolo di contatto accidentale che potrebbe disattivare la continuità elettrica di alcune apparecchiature." La prescrizione non riguarda pertanto la tipologia del coperchio, ma la sua mancanza. La norma tecnica CEI 64-8 nella sezione 7 prevede che, nei luoghi accessibili a persone non addestrate, la protezione contro i contatti diretti debba essere di tipo totale, in modo da impedire sia il contatto accidentale che quello volontario. La protezione contro i contatti diretti viene assicurata attraverso:

- isolamento delle parti attive;
- impiego di involucri e barriere.

Nella sottosezione 412.2 "Protezione mediante involucri o barriere", viene indicato che le barriere o gli involucri sono destinati ad impedire il contatto con le parti attive: punto 412.2.1: "Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare il grado di protezione IPXXB"; punto 412.2.3: "Le barriere e gli involucri devono essere saldamente fissati ed avere una sufficiente stabilità e durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente separazione dalle parti attive.....".

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tratta all'art. 81 i "requisiti di sicurezza": "comma 1: tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte"; "comma 2:omissis.... sono costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche". L'identificazione e colorazione delle prese elettriche per le apparecchiature con necessità di continuità assoluta è indicata nella norma tecnica CEI 64-8 nella sezione 5 che stabilisce la chiara identificazione dei dispositivi di emergenza e delle prese sotto continuità assoluta; nella sezione 537.4.4 è indicato che ".....omissis....i dispositivi di comando devono essere identificati chiaramente, di preferenza con colore rosso su fondo di contrasto". Anche per i Dispositivi elettromedicali gli interruttori di sicurezza devono essere chiaramente identificabili secondo la norma tecnica CEI 60601. Pertanto le prescrizioni sono state effettuate per evidenti carenze e non conformità alle normative vigenti.

Tali prescrizioni sono state adempiute dallo stesso contravventore Max Paganini nei termini fissati in data 28.10.2015: non figurano pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME.

Nell'attestato di non conformità viene riportato a pagina 2 al quarto punto dei requisiti strutturali e tecnologici, in quanto oggetto di contravvenzione al T.U. Igiene e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08) anche se successivamente adempiuto: non figura pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME.

3) Per quanto riguarda i locali di lavoro, non essendo stati effettuati alla data del 16.1.2015 (nota della struttura) la riparazione del controsoffitto nell'archivio della direzione sanitaria, l'implementazione della segnaletica delle vie di esodo e la verifica delle altezze ove è presente il controsoffitto rientrano nelle contravvenzioni all'art. 64, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sono state adempiute dallo stesso contravventore Max Paganini nei termini fissati in data 28.10.2015: non figurano pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME.

Nell'attestato di non conformità viene riportato a pagina 2 al quinto punto dei requisiti strutturali e tecnologici, in quanto oggetto di contravvenzione al T.U. di Igiene e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08) anche se successivamente adempiuto: non figura pertanto tra le motivazioni di non conformità della ASL ex RME.

Nelle verifiche effettuate ai sensi del DCA 426/2013, come relazionato nell'attestato del 10.7.2014, non era stato possibile accertare il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici in quanto nella struttura al momento dei sopralluoghi erano ancora in corso i lavori previsti dal piano di adeguamento e vi erano cantieri edili o locali non ancora ristrutturati. Pertanto non era logicamente e materialmente possibile rilevare le carenze dei punti precedenti nell'attestato di non conformità del 10.7.2014.

Si precisa, inoltre, che nella Casa di Cura Santa Famiglia, al momento delle verifiche ai sensi del DCA 359/2014, era presente una zona compartimentata che prevede la realizzazione di n. 6 stanze di degenza a due posti letto con bagno, il locale medico ed il bagno assistito, tratteggiata conseguentemente in

planimetria per la sua esclusione, in quanto ancora non completata e non potrà pertanto essere utilizzata per l'attività sanitaria della struttura.

Infatti, la conclusione di non conformità della relazione degli esiti di verifica e dell'attestato del 25.11.2015 è basato sostanzialmente su:

- mancanza dell'autorizzazione allo scarico.

Tale carenza è stata normata differentemente dalla Regione Lazio soltanto con il DCA 585 del 16.12.2015 e notificato alla struttura in data 21.12.2015, quindi successiva a quella della formulazione ed invio dell'attestato da parte di ASL RME (21.11.2015) e, pertanto, come in casi analoghi si ribadisce l'applicabilità della formula "senza pregiudizio dell'applicazione del DCA 585/2015 da parte della Regione Lazio", non essendo state modificate le check-list ex DCA 13/2011 da applicare da parte delle ASL al momento dei sopralluoghi e dell'invio dell'attestato."

CONSIDERATO che la Casa di Cura Santa Famiglia:

- per quanto riguarda la carenza del certificato di abitabilità/agibilità, ha dichiarato di non esserne in possesso ma si è impegnata, con atto del 23.12.2015, a provvedere al suo ottenimento all'esito della procedura relativa alla documentazione antincendio. A tal fine, ha prodotto la dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato attestante il mancato possesso del certificato di agibilità/abitabilità "in quanto l'edificio è stato costruito in data antecedente al 1934 e che lo stesso non ha subito trasformazioni tali da comportare modifiche al certificato;
- per quanto riguarda la documentazione in materia di antincendio, si è avvalsa della procedura prevista dal DM 19.3.2015 nei modi e nei tempi ivi previsti. A tal fine, ha prodotto copia della SCIA presentata ai Vigili del Fuoco e relativo piano di adeguamento, e ciò per ogni ulteriore successiva scadenza triennale a meno che nel frattempo non sia stato rilasciato il C.P.I.;
- per quanto riguarda l'assenza dell'autorizzazione l'imbocco in fogna, ha prodotto il "certificato esistenza imbocco in fogna rif. 8000134510" rilasciato da ACEA ATO2 S.p.a. in data 13.4.2016;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento:

- la mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi e del certificato di abitabilità/agibilità rientrano nelle fattispecie disciplinate dall'allegato 1, art. 2, del DCA n. 359/2014 e dal DCA n. 585/2015 e, pertanto, non costituiscono impedimento al proseguo del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento finale condizionato;
- l'autorizzazione all'imbocco in fogna è stata regolarmente conseguita e, pertanto, non costituisce più impedimento al proseguo del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento finale;
- le restanti non conformità accertate dalla ASL RME con gli attestati del 7.7.2014 e del 25.11.2015 sono state tutte superate e risolte come chiarito dalla stessa ASL RM1 con la nota prot. n. 79628 del 28.7.2016;

RITENUTO di dover rimodulare le attività autorizzate e accreditate in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia, come riportato nel dispositivo;

RITENUTO, infine, di dover:

- revocare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 30.10.2014 concernente "Casa di Cura Santa Famiglia gestita dalla società "Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l." (P.IVA. 05713221009) in persona del legale rapp.te p.t. Paganini Max - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per la sede operativa sita in Via dei Gracchi, 134 - 00192 Roma";
- rilasciare l'autorizzazione all'esercizio condizionata al presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Famiglia, gestito dalla società "Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.", sita in Via dei Gracchi, 134 - Roma, per le attività nel dispositivo indicate;
- rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo condizionato al presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Famiglia, gestito dalla società "Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.", sita in Via dei Gracchi, 134 - Roma, per le attività nel dispositivo indicate;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di revocare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 30.10.2014 concernente “*Casa di Cura Santa Famiglia gestita dalla società “Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.” (P.IVA. 05713221009) in persona del legale rapp.te p.t. Paganini Max - Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per la sede operativa sita in Via dei Gracchi, 134 - 00192 Roma*”;
- 2) di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio condizionata al presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Famiglia, gestito dalla società “Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.”, sita in Via dei Gracchi, 134 – Roma, per le seguenti attività:

Casa di cura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, monospecialistica ad indirizzo ostetrico – ginecologico, per complessivi n. 56 posti letto, dotata di:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia	32	-
Ginecologia	10	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
TOT. GEN. PL	50	6

- nido
 - area travaglio parto (I livello perinatale solo per parti interni)
 - blocco operatorio
 - frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
 - diagnostica per immagini (TAC, ecografia)
 - Laboratorio analisi generale di base
 - Ambulatorio di assistenza specialistica con le seguenti branche mediche: Ginecologia, Ostetricia, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Chirurgia generale.
- 3) di rilasciare l’accreditamento istituzionale definitivo condizionato al presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Famiglia, gestito dalla società “Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.”, sita in Via dei Gracchi, 134 – Roma, per le seguenti attività:

Casa di cura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, monospecialistica ad indirizzo ostetrico – ginecologico, per complessivi n. 56 posti letto, dotata di:

DISCIPLINA	PL ORD.	PL DH/DS
Ostetricia	32	-
Ginecologia	10	1
Neonatologia	8	-
Day hospital/Day surgery multispecialistico	-	5
TOT. GEN. PL	50	6

- nido
 - area travaglio parto (I livello perinatale solo per parti interni)
 - blocco operatorio
 - frigoemoteca (convenzione con il Centro Trasfusionale del S. Spirito)
 - diagnostica per immagini
- 4) sono escluse dal presente provvedimento le zone/attività della struttura compartimentate (3° piano), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4, allegato “1”, del DCA n. 359/2014 come indicate nelle planimetrie agli atti degli uffici.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento sono quelle accertate in sede di verifica da parte della ASL RM1 e indicate negli attestati trasmessi dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 52131 del 25.11.2015 e nota prot. n. 79628 del 28.7.2016.

L'autorizzazione all'esercizio e l'accredito istituzionale di cui al presente provvedimento sono condizionati al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 585/2015.

Si richiama l'obbligo della struttura:

- di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale;
- al rispetto delle prescrizioni e della tempistica prevista dal DCA n. 585/2015 relativa alla scadenza dei termini per l'ottenimento dei provvedimenti definitivi di altre Autorità, di cui ai punti 1) e 3) del predetto decreto, allo scopo di evitare l'applicazione della condizione risolutiva di decadenza;
- di produrre alla Regione Lazio e alla Azienda sanitaria competente entro trenta giorni dall'ottenimento, di copia della seguente documentazione:
 - le ricevute delle SCIA attestanti le varie fasi dell'adeguamento effettuato previsto dalla scansione temporale di cui al D.M. 19 marzo 2015;
 - il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), ove rilasciato;
 - il Certificato di Agibilità o il certificato di agibilità aggiornato, ove rilasciato.
 - ogni altro documento necessario o comunque idoneo a riprova (autorizzazione allo scarico).

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio:

- di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni;
- di vigilare affinché le strutture producano entro i termini previsti dal DCA n. 585/2015 copia della documentazione menzionata al punto che precede.

La documentazione/certificazione di cui ai punti che precedono dovrà essere prodotta come formulata nella sua denominazione. Documentazione/certificazione diversa da quella sopra indicata dovrà essere attestata dalla stessa amministrazione titolare a rilasciarla ed avere uguale valenza.

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura Santa Famiglia è il Dott. Francesco La Spesa, nato a Palermo l'11.2.1953, laureato in medicina e chirurgia, già dirigente medico di direzione sanitaria dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma con il numero d'ordine 29149.

Il rappresentante legale della società Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l., che gestisce la Casa di Cura Santa Famiglia, sita in via dei Gracchi, 134 – Roma, è il Dott. Max Paganini, nato a Ferrara il 18.3.1948.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all'ASL RM1 ed al Comune di Roma.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

